DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

Art. 6

Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore

Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Versione in vigore dal 5 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
Estremi	Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-della-circolazione-stradale-e/art-6-obblighi-del-proprietario-o-possessore-di-veicoli-o-di-complessi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it